

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Erik LAVEVAZ

IL DIRIGENTE ROGANTE
Massimo BALESTRA



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente atto è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal _____ per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25.

Aosta, lì _____

IL DIRIGENTE
Massimo BALESTRA

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 19 settembre 2022

In Aosta, il giorno diciannove (19) del mese di settembre dell'anno duemilaventidue con inizio alle ore quattordici e sette minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n. 1,

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente Erik LAVEVAZ

e gli Assessori

Luigi BERTSCHY - Vice-Presidente

Roberto BARMASSE

Luciano CAVERI

Jean-Pierre GUICHARDAZ

Carlo MARZI

Davide SAPINET

Si fa menzione che le funzioni di Assessore all'ambiente, trasporti e mobilità sostenibile sono state assunte "ad interim" dal Presidente della Regione.

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Struttura provvedimenti amministrativi,
Sig. Massimo BALESTRA _____

E' adottata la seguente deliberazione:

N° **1068** OGGETTO :

APPROVAZIONE DELLE LINEE GUIDA PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE, NEL TERRITORIO REGIONALE, AI SENSI DEL D.LGS. 29/3/2004, N. 99.

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamato il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38) e in particolare l'articolo 1 che individua la figura dell'imprenditore agricolo professionale (IAP) nel soggetto che in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, dedichi alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro, percentuale ridotta al 25% per l'imprenditore agricolo che operi nelle zone svantaggiate si cui all'articolo 17 del Reg. (CE) n. 1257/1999;

precisato che il citato articolo 1, al comma 2 demanda alle regioni e alle province autonome l'accertamento ad ogni effetto del possesso dei requisiti necessari per il riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP);

dato atto che il territorio della regione Valle d'Aosta ricade totalmente in zona di montagna e, quindi, zona svantaggiata ai sensi dell'articolo 17 del Reg. (CE) n. 1257/1999;

vista la proposta di linee guida per il riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP), redatta dagli uffici della Struttura investimenti aziendali e pianificazione agricolo territoriale, nella quale sono definiti i requisiti:

- a) di professionalità in agricoltura;
- b) di tempo lavoro dedicato all'attività agricola;
- c) di reddito ricavato dall'attività agricola.

al fine del riconoscimento della qualifica stessa;

precisato che l'approvazione delle linee guida per il riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) non comporta oneri a carico dell'amministrazione regionale;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1713, in data 30 dicembre 2021, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2022/2024 e delle connesse disposizioni applicative;

visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal dirigente della Struttura investimenti aziendali e pianificazione agricolo-territoriale, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

su proposta dell'Assessore all'agricoltura e alle risorse naturali, Davide Sapinet;

ad unanimità di voti favorevolmente espressi,

DELIBERA

- 1) di approvare le linee guida, allegato 1 alla presente deliberazione, per il riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) nel territorio regionale, ai sensi del d.lgs. 99/2004;

- 2) di dare atto che l'approvazione di cui al precedente punto 1) non determina oneri a carico dell'Amministrazione regionale;
- 3) di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale della Regione;
- 4) di comunicare l'approvazione della presente deliberazione all'Agenzia delle Entrate e alla sede INPS territorialmente competente per gli adempimenti di loro spettanza.

Linee guida per il riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale, ai sensi del D. Lgs. 99/2004

Sommario

1. Ambito di applicazione.....	2
2. Imprenditore agricolo.....	2
3. Imprenditore agricolo professionale (IAP).....	2
4. Riconoscimento della qualifica di IAP a persone fisiche.....	3
<i>Verifica del requisito della professionalità</i>	<i>3</i>
<i>Verifica del requisito del tempo dedicato</i>	<i>4</i>
<i>Verifica del requisito reddito ricavato - Metodo di calcolo</i>	<i>4</i>
5. Riconoscimento della qualifica di IAP a persone giuridiche.....	5
<i>Riconoscimento della qualifica a società di persone</i>	<i>5</i>
<i>Riconoscimento della qualifica di IAP a società cooperative, comprese quelle di conduzione di aziende agricole, anche a scopo consortile</i>	<i>6</i>
<i>Riconoscimento della qualifica di IAP a società di capitali</i>	<i>6</i>
6. Presentazione della domanda di riconoscimento della qualifica di IAP	7
7. Riconoscimento condizionato della qualifica di IAP	8
8. Impegni dei richiedenti il riconoscimento di IAP	8
9. Controlli.....	8
10. Comunicazioni.....	9

1. Ambito di applicazione

Le presenti disposizioni forniscono le linee guida per il riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP), ai sensi del D. Lgs. 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38) nell'ambito della Regione autonoma Valle d'Aosta, alla quale spetta il riconoscimento della qualifica.

Le linee guida si ispirano a criteri di semplificazione ed armonizzazione dell'azione amministrativa di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, nonché ai principi attuativi dettati dalla normativa comunitaria e nazionale per la gestione degli interventi pubblici in ambito agricolo di cui al D.lgs. 30 aprile 1998, n. 173, con particolare riguardo a quanto disposto sul fascicolo aziendale dal D.P.R. 503/99.

2. Imprenditore agricolo

La definizione di imprenditore agricolo è contenuta nell'art. 2135 del Codice civile, così come modificato dal D.lgs. 18 maggio 2001, n. 228, che definisce l'Imprenditore Agricolo come colui che esercita un'attività diretta:

- 1) alla coltivazione del fondo;
- 2) alla silvicoltura;
- 3) all'allevamento degli animali;
- 4) all'esercizio di attività connesse alle precedenti.

Per coltivazione del fondo, per silvicoltura e per allevamento degli animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

Si considerano connesse le attività svolte dallo stesso Imprenditore Agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali; vi rientrano, inoltre, le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale ovvero di ricezione e ospitalità come definite dalla legge (es. agriturismo, agricoltura sociale).

3. Imprenditore agricolo professionale (IAP)

La definizione fornita dai commi 1 e 3 dell'art. 1 del D.lgs. 99/2004 e successive modifiche ed integrazioni, individua l'Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) in colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 dedichi alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del Codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro. La medesima norma stabilisce che tali requisiti sono ridotti al 25% per il riconoscimento della qualificazione a IAP dell'imprenditore che operi nelle zone svantaggiate di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1257/1999.

Considerato che l'intero territorio della Regione Valle d'Aosta ricade in zona svantaggiata ai sensi del sopra citato regolamento, nelle presenti linee guida si fa riferimento esclusivamente al raggiungimento del 25% del tempo lavoro complessivo e del reddito, non sussistendo la possibilità che la richiesta di qualificazione di IAP possa essere inoltrata da un imprenditore che operi al di fuori di zona svantaggiata.

La qualifica di IAP può essere riconosciuta ai seguenti soggetti:

- ✓ **persone fisiche:** imprenditori agricoli, ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile;
- ✓ **persone giuridiche:**
 - a) società agricole di persone (società semplici, società in nome collettivo, società in accomandita semplice);
 - b) società agricole cooperative, ivi comprese quelle di conduzione di aziende agricole;
 - c) società agricole di capitali (società per azioni, società a responsabilità limitata, società in accomandita per azioni) anche a scopo consortile.

Esclusivamente ai fini dell'ottenimento dell'esonero dal contributo di costruzione, di cui all'art. 17, comma 3, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, gli imprenditori agricoli iscritti come coltivatori diretti alla relativa sezione INPS sono equiparati allo IAP e non necessitano del riconoscimento della qualificazione ai sensi delle presenti linee guida.

4. Riconoscimento della qualifica di IAP a persone fisiche

È imprenditore agricolo professionale il soggetto che, svolgendo attività agricola di cui all'art. 2135 cod. civ. in qualità di titolare di impresa agricola o di coadiuvante in forma stabile e permanente in impresa agricola ovvero di socio di società agricola di persone, o amministratore di società agricola di capitali o socio amministratore di cooperativa agricola, possiede contemporaneamente i seguenti tre requisiti:

- a) conoscenze e competenze professionali (***requisito di professionalità***);
- b) tempo lavoro complessivo dedicato in agricoltura pari almeno il 25% del tempo lavoro complessivo (***requisito del tempo dedicato***);
- c) reddito derivante dall'attività agricola pari ad almeno il 25% del reddito complessivo (***requisito del reddito ricavato***).

Le imprese agricole in forma individuale o societaria, nella quale il richiedente la qualifica svolge la sua attività, devono essere titolari di partita IVA attiva, essere iscritte presso la Camera di Commercio al Registro delle Imprese – Sezione speciale – o, in caso di cooperative agricole, all'albo delle società cooperative tenuto a cura del Ministero delle attività produttive di cui al d.m. 23 giugno 2004 "Istituzione dell'Albo delle società cooperative, in attuazione dell'art. 9 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, e dell'art. 223-sexiesdecies delle norme di attuazione e transitorie del codice civile".

Si precisa che l'iscrizione al registro imprese non è obbligatoria, ai sensi della l. 25 marzo 1997, n. 77 (Disposizioni in materia di commercio e di camere di commercio), per i produttori agricoli di cui al quarto comma, primo periodo, dell'art. 34 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, modificato dal d.lgs. n. 313 del 2 settembre 1997 (regime di esonero).

La perdita dei requisiti sopra indicati nei cinque anni successivi al riconoscimento della qualifica determina la decadenza degli eventuali benefici usufruiti in forza della qualifica stessa.

Verifica del requisito della professionalità

Per il riconoscimento della qualifica di IAP è necessaria la verifica del possesso in capo al richiedente di conoscenze e competenze professionali, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del 17 maggio 1999.

La capacità professionale è presunta se il richiedente possiede almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) sia in possesso di un titolo di studio di livello universitario, o di scuola media superiore, di istituto professionale o centro di formazione professionale, nel campo agrario, veterinario o delle scienze naturali, la cui durata complessiva dell'iter scolastico (compresa la formazione professionale) deve essere di almeno 11 anni;
- b) abbia esercitato per almeno 3 anni attività agricola come titolare di azienda agricola;

- c) abbia esercitato per almeno 3 anni attività agricola come coadiuvante familiare o lavoratore agricolo, comprovata dai versamenti INPS.

Il possesso del requisito della capacità professionale, qualora non si rientri nelle ipotesi sopra descritte, potrà essere conseguito, a prescindere dall'età del richiedente, ottenendo il riconoscimento della qualifica sotto condizione, prevista al successivo punto 7.

Il requisito di professionalità può essere conseguito frequentando specifici corsi di formazione organizzati da enti di formazione, riconosciuti a livello regionale, qualora attivati.

Verifica del requisito del tempo dedicato

Il possesso del requisito del tempo lavoro dev'essere verificato confrontando il tempo che l'imprenditore agricolo dedica all'attività agricola, e alle altre attività connesse, con il tempo che lo stesso imprenditore dedica a eventuali attività non agricole.

I dati aziendali di riferimento per il calcolo del tempo lavoro saranno desunti dall'ultimo fascicolo validato, sulla base delle dichiarazioni rese in sede di domanda di riconoscimento della qualifica.

Per la determinazione del fabbisogno di manodopera dell'azienda e, nel caso specifico, del tempo che l'imprenditore agricolo dedica alla propria attività agricola è utilizzato il metodo APRA dei valori medi di impiego di manodopera, suddivisi per tipologia di coltura a ettaro e/o per capo di bestiame detenuto, come definite dalla D.G.R. n. 2128, in data 8 agosto 2010.

I dati desumibili dalle tabelle APRA devono essere intesi, comunque, in modo indicativo, essendo facoltà della amministrazione competente di integrarli per tipologie di attività non ricomprese nelle tabelle, ovvero distaccarsene motivatamente in presenza di casi specifici opportunamente motivati.

Qualora, per particolari orientamenti produttivi aziendali, l'impresa non si identifichi nell'ambito dei parametri stabiliti, può proporre apposita relazione redatta da un professionista abilitato, che compri la situazione oggettiva che giustifica, per le attività di cui all'articolo 2135 del c.c., tempi di lavoro diversi da quelli tabellari e ne calcoli gli effetti.

Il tempo di lavoro di natura non agricola è dichiarato nella domanda e, nel caso di lavoro dipendente, corrisponde a quello previsto nel rispettivo contratto collettivo nazionale e/o nel contratto di lavoro individuale. Qualora non sia desumibile l'esatto numero di ore di lavoro, il contratto dovrà essere accompagnato da dichiarazione del datore di lavoro in esito all'impegno orario effettivo corrisposto.

Per quanto riguarda l'attività non agricola, il valore medio dell'impiego a tempo pieno nel settore non agricolo è individuato in 1800 ore/anno o 230 giornate/anno; di conseguenza la qualifica IAP non può essere riconosciuta nel caso di presenza di attività diversa da quella agricola che comporti un tempo di lavoro superiore a 1.350 ore/anno. Ne consegue che attività lavorative extra agricole inquadrate dall'INPS o da altre casse previdenziali in forma di part-time dovranno rispettare i valori sopra riportati.

Pertanto, il requisito di tempo lavoro si ritiene assolto qualora siano soddisfatte contemporaneamente le seguenti condizioni:

- l'imprenditore agricolo dedica all'attività agricola almeno il 25% del proprio tempo complessivo di lavoro, purché comunque l'attività non agricola svolta non richieda più di 1.350 ore/anno oppure 172,5 giornate in un anno, corrispondenti a $\frac{3}{4}$ di una unità lavorativa a tempo pieno;
- l'azienda agricola deve avere una consistenza aziendale tale da richiedere almeno 104 giornate convenzionali di lavoro in agricoltura in un anno.

Verifica del requisito reddito ricavato - Metodo di calcolo

Per il calcolo è necessario costruire un rapporto tra due grandezze:

- a) reddito prodotto dall'attività agricola svolta dal richiedente;

b) reddito globale da lavoro del richiedente.

Per la verifica delle quota di reddito globale da lavoro che l'imprenditore ricava dall'attività agricola si utilizza un metodo analitico sulla base delle documentazioni fiscali e/o contabili di cui l'azienda agricola dispone (bilancio agli effetti fiscali, dichiarazioni redditi ed IVA oppure fatture/autofatture in tutti i casi in cui l'azienda non è tenuta ad avere altra documentazione fiscale e/o contabile).

Alternativamente a quanto sopra per i produttori agricoli di cui al quarto comma, primo periodo, dell'art. 34 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, modificato dal d.lgs. n. 313 del 2 settembre 1997 (regime di esonero), il reddito globale agricolo può esprimersi in produzione standard ed essere determinata come definito nel REG CE 1242/2008, dalla sommatoria delle Produzioni Standard (PS) di ogni singola attività produttiva realizzata in azienda ed espressa in Euro nel limite di € 7.000,00

La quota di reddito globale da lavoro che l'imprenditore ricava dall'attività extra-agricola è rilevato dalle dichiarazioni dei redditi presentate dal richiedente o da altre documentazioni relative a tale attività o in altro modo ritenuto opportuno dagli uffici.

I redditi da lavoro sopraindicati sono dichiarati in domanda e sono quelli rilevabili dall'ultima dichiarazione dei redditi e IVA presentate.

Il reddito globale da lavoro del richiedente deriva pertanto dalla sommatoria del reddito agricolo ed extra agricolo come sopra definito con l'esclusione delle pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati, le indennità e le somme percepite per l'espletamento di cariche pubbliche, ovvero in associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo, oltre ai redditi non derivanti da lavoro come, ad esempio, i redditi da capitale e da fabbricati.

Al fine del riconoscimento della qualifica di IAP, il reddito da lavoro agricolo deve risultare nella misura di almeno il venticinque per cento rispetto a redditi da lavoro non agricolo.

5. Riconoscimento della qualifica di IAP a persone giuridiche

La qualifica di imprenditore agricolo professionale può essere apportata da parte dell'amministratore/socio a una sola società, ai sensi dell'articolo 1, comma 3bis, del D. Lgs. 99/2004.

Riconoscimento della qualifica a società di persone

Le società di persone possono essere riconosciute IAP previa verifica del possesso dei seguenti requisiti:

- a) lo Statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile;
- b) almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per le società in accomandita la qualifica deve essere posseduta da almeno uno dei soci accomandatari.

Conformemente a quanto previsto dal D.lgs. n. 99/2004 e s.m.i nel caso delle società di persone, l'attività svolta dai soci della società in presenza dei requisiti di conoscenze e competenze professionali, di tempo lavoro e di reddito, determinati proporzionalmente alla quota di partecipazione nella società, di cui alle presenti linee guida è idonea a far acquisire ai medesimi la qualifica IAP.

Relativamente alle procedure di riconoscimento della qualifica di IAP a persone giuridiche in cui i soci non siano ancora in possesso della qualifica stessa, si ricorda che il d.lgs.99/04 consente di ricomprendere nel calcolo del reddito agricolo e del tempo dedicato alle attività agricole i redditi di partecipazione ed il tempo dedicato in società, qualora lo statuto delle stesse preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile.

Pertanto, per quanto attiene il possesso del requisito di cui al precedente punto b), qualora nella compagine sociale non siano già presenti soggetti che abbiano ottenuto il riconoscimento della qualifica di IAP, sarà possibile il riconoscimento della qualifica dei soci quali persone fisiche e successivamente il riconoscimento della qualifica alle persone giuridiche di cui sono soci le persone fisiche precedentemente riconosciute.

Riconoscimento della qualifica di IAP a società cooperative, comprese quelle di conduzione di aziende agricole, anche a scopo consortile

Le società cooperative anche a scopo consortile, potranno essere riconosciute IAP previa la verifica del possesso dei seguenti requisiti:

- a) lo Statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile;
- b) almeno un amministratore, che sia anche socio della cooperativa stessa, sia in possesso di tale qualifica.

Valgono analoghe considerazioni formulate per il riconoscimento della qualifica di IAP alle società di persone

Riconoscimento della qualifica di IAP a società di capitali

Le società di capitali possono essere riconosciute previa la verifica del possesso dei seguenti requisiti:

- a) lo Statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile;
- b) quando almeno un amministratore sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale.

Gli amministratori delle società (artt. 2380-2395, 2434,2465-2468, 2487 c.c.) sono organi della società che svolgono attività di gestione e rappresentanza, in esecuzione al contratto sociale. È importante ricordare che:

- a) nelle società per azioni gli amministratori possono essere soci o non soci;
- b) nelle società a responsabilità limitata di norma gli amministratori sono soci, ma possono essere non soci solo se previsto dallo Statuto;
- c) nelle società in accomandita per azioni, gli amministratori sono solo i soci accomandatari.

La qualifica d'Imprenditore Agricolo Professionale può essere apportata da parte dell'amministratore di società agricole di capitali, in qualsivoglia forme costituite, ad una sola società, (art. 1 c. 3 bis D. Lgs. 99/2004 e s.m.i) tale limite non sussiste per le società di persone con riferimento alla qualifica apportata dal socio.

Per il riconoscimento di IAP delle società di capitali, in cui gli amministratori non siano già autonomamente riconosciuti IAP, sarà necessario che preventivamente al riconoscimento della persona giuridica sia riconosciuto almeno un suo amministratore.

Nel caso in cui l'amministratore sia socio si considera ai fini del riconoscimento anche il tempo dedicato ed il reddito ricavato in qualità di socio di società agricola, oltre alle indennità e alle somme percepite per l'attività svolta nella società.

Conformemente a quanto stabilito dal D.lgs. 99/2004 articolo 1, comma 1 e s.m.i., l'attività svolta dagli amministratori nella società, in presenza dei requisiti di conoscenze e competenze professionali, tempo lavoro e reddito, è idonea a far acquisire ai medesimi amministratori la qualifica di imprenditore agricolo professionale.

Come sopra evidenziato le indennità e le somme percepite per l'attività svolta in società agricole di persone, cooperative, di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate come redditi da lavoro

derivanti da attività agricole e consentono l'iscrizione del soggetto interessato nella gestione previdenziale ed assistenziale per l'agricoltura (art. 1 comma 5 D.lgs. 99/2004 e s.m.i).

6. Presentazione della domanda di riconoscimento della qualifica di IAP

L'imprenditore agricolo, o il legale rappresentante della persona giuridica, che intende richiedere il riconoscimento della qualifica di IAP deve presentare apposita richiesta alla Struttura Investimenti aziendali e pianificazione agricolo-territoriale della Regione autonoma Valle d'Aosta, utilizzando la modulistica appositamente predisposta e reperibile sul sito internet istituzionale, canale tematico Agricoltura.

La richiesta di riconoscimento della qualifica IAP ed il provvedimento conseguente non sono soggetti al bollo quando rientrano nell'ambito di un procedimento di cui all'art.21 bis Tabella del D.P.R. 642/1972 (aiuti nazionali e comunitari al settore agricolo).

Qualora la richiesta venga presentata per finalità diverse, il bollo dovrà essere apposto sul provvedimento finale e non sull'istanza (circolare esplicativa dell'Agenzia delle Entrate n. 48687/2005).

L'esenzione dal bollo dovrà essere autocertificata dal richiedente nella domanda.

Nella richiesta il richiedente deve dichiarare, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, il possesso dei requisiti di cui al punto 3 delle presenti disposizioni, allegando la documentazione necessaria per la verifica nonché l'indicazione delle coltivazioni e degli allevamenti praticati dall'azienda. Si precisa che le coltivazioni indicate devono essere pertinenti con l'indirizzo produttivo dell'azienda e inseriti nel fascicolo aziendale.

Inoltre il richiedente deve sottoscrivere gli impegni indicati al successivo punto 8.

Responsabile del procedimento di riconoscimento della qualifica di IAP è il dirigente della Struttura investimenti aziendali e pianificazione agricolo-territoriale.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 20 della legge n. 241/1990 e dalle disposizioni regionali di disciplina del procedimento amministrativo, il procedimento, che si concretizza nella verifica sul possesso dei requisiti di cui al punto 3 in capo al richiedente, deve essere concluso con comunicazione espressa di accoglimento o diniego entro il termine di 45 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza. Tale termine può essere interrotto una sola volta per un periodo non superiore a 30 giorni per la richiesta da parte degli uffici di documentazione integrativa o chiarimenti in merito a quanto dichiarato.

In caso i controlli diano esito negativo, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10bis della legge 241/1990 e al fine di ridurre al minimo il contenzioso giudiziale, il diniego della domanda è preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi, nella quale sono individuati le ragioni che non rendono possibile il riconoscimento della qualifica di IAP. In ogni caso, si precisa che il ricorso avverso al diniego del riconoscimento della qualifica è di competenza del giudice civile (Consiglio di Stato sentenza n. 725/88 e sentenza n. 1266/88).

In caso di esito positivo, il provvedimento di riconoscimento della qualifica è trasmesso ai sensi del successivo punto 10.

Il diritto a mantenere la qualifica di IAP permane fino a che permangono i requisiti necessari al riconoscimento della stessa (fatte salve le cause di forza maggiore).

Il riconoscimento della qualifica ha valore su tutto il territorio nazionale.

7. Riconoscimento condizionato della qualifica di IAP

La struttura competente può concedere il riconoscimento condizionato della qualifica di IAP ai soggetti persone fisiche o società che, pur non in possesso dei requisiti previsti, abbiano presentato istanza di riconoscimento della qualifica.

In tal caso l'istanza di riconoscimento della qualifica dovrà riportare l'impegno a conseguire i requisiti previsti entro 24 mesi dalla data della domanda, pena la decadenza degli eventuali benefici conseguiti.

La struttura, nel provvedimento di riconoscimento della qualifica di IAP sotto condizione, esplicita nella comunicazione che trattasi di riconoscimento condizionato, il termine di verifica entro il quale devono essere effettuate le verifiche e la decadenza dal riconoscimento nel caso in cui le condizioni oggetto di impegno non siano state rispettate. L'eventuale decadenza ha effetto dalla data di riconoscimento della qualifica.

8. Impegni dei richiedenti il riconoscimento di IAP

I richiedenti che hanno ottenuto il riconoscimento della qualifica di IAP devono impegnarsi a:

- a) mantenere per almeno cinque anni le condizioni dichiarate e costituenti requisiti stabiliti per ogni categoria di soggetti (persone fisiche, persone giuridiche) per il riconoscimento. Nei casi di riconoscimento condizionato i cinque anni di impegno decorrono dall'esito positivo della verifica sul conseguimento del possesso dei requisiti;
- b) segnalare all'amministrazione tutte le eventuali modifiche di tali requisiti. Pertanto, con la domanda di riconoscimento, il richiedente si impegna a comunicare alla struttura competente, entro 30 giorni dal verificarsi, il mutare delle condizioni richieste per il riconoscimento, che in qualunque momento può determinare il venir meno dei presupposti per il mantenimento della qualifica.

In caso di riconoscimento a persone giuridiche, basandosi questo anche su requisiti della compagine sociale (ovvero nel caso di società di capitali delle figure degli amministratori) in caso di mutamenti della compagine sociale stessa (ovvero nel caso di società di capitali delle figure degli amministratori) la qualifica potrà essere mantenuta se entro sei mesi dalla modifica uno degli altri soci, o un altro amministratore, conseguano la qualifica di IAP in sostituzione del socio o amministratore IAP uscente;

- c) in caso di riconoscimento condizionato della qualifica, trasmettere all'Ufficio competente, entro sei mesi dal termine stabilito al precedente punto 7, la documentazione utile alla verifica dell'avvenuto conseguimento dei requisiti previsti al punto 3.

9. Controlli

La struttura competente, viste le notevoli ricadute sulle varie normative (fiscale, edilizia, ecc.) del riconoscimento della qualifica IAP, può procedere periodicamente ad idonei controlli sul mantenimento dei requisiti verificati in sede di riconoscimento della qualifica di IAP, anche attraverso l'interrogazione delle banche dati gestite da enti terzi.

Qualora, a seguito dei controlli, si verifichi il venir meno dei requisiti necessari al riconoscimento della qualifica, la struttura competente avvia, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 241/1990, il procedimento di revoca del riconoscimento.

Il procedimento è concluso entro 30 giorni, fatta salva la necessità di verifica delle eventuali controdeduzioni presentate da parte del richiedente, con la comunicazione della revoca del riconoscimento della qualifica di IAP.

10. Comunicazioni

I provvedimenti di riconoscimento di qualifica di IAP, nonché i provvedimenti di revoca e di decadenza dovranno essere trasmessi a cura della struttura competente, oltre che al richiedente, all'Agenzia delle Entrate e all'INPS.